




**emergenza  
COVID-19**



**MODALITA' OPERATIVE PER  
LE VERIFICHE DELLE  
CERTIFICAZIONI VERDI  
COVID-19**

**31 GENNAIO 2022**

## INFN Sezione di Roma

### Modalità Operative per l'Organizzazione delle Verifiche GreenPass

modalità di accesso e i relativi controlli

#### **OBBLIGO DI POSSEDERE ED ESIBIRE LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19**

**Dal 15 ottobre 2021** al personale dell'INFN (dipendente, esterno e ospite) è stato fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, il Green Pass BASE per poter accedere ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa.

Dal 15 febbraio 2022 i lavoratori che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età devono esibire il Green Pass RAFFORZATO ottenibile con la sola vaccinazione o guarigione.

**L'accesso del lavoratore presso una struttura dell'INFN non è dunque consentito in alcun modo e per alcun motivo senza le predette certificazioni**, o analoga certificazione come di seguito sarà chiarito. **È un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate dall'INFN.**

Tenuto conto della funzione di prevenzione alla quale la misura è preordinata, non sono consentite deroghe a tale obbligo. Pertanto, non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tali certificazioni.

Il medesimo obbligo si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione presso le medesime Strutture, anche sulla base di contratti esterni.

Gli obblighi riportati si applicano quindi ai dipendenti INFN, ai borsisti e assegnisti INFN, agli associati che collaborano a qualsiasi titolo con l'INFN, ai lavoratori autonomi o dipendenti da appaltatori con cui l'INFN abbia contratti esterni, agli ospiti, consulenti, ecc.

Si evidenzia che il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in isolamento. In tal caso il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere da quale ne sia l'origine – non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

Restano ferme tutte le misure di sicurezza attualmente disposte in base ai protocolli attualmente vigenti presso ciascuna Struttura.

#### **CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19**

La certificazione verde COVID-19 è emessa attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute. Per maggiori informazioni si rinvia al sito: <https://www.dgc.gov.it/web/>

Il possesso del Green Pass o delle equivalenti certificazioni, non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

#### **CERTIFICATI ESTERI EQUIVALENTI**

Alla luce di quanto riportato nella [Circolare del Ministero della Salute del 30 luglio 2021](#) e nella [Circolare del Ministero della Salute del 23 settembre 2021](#), sono accettate anche le certificazioni

vaccinali delle autorità sanitarie nazionali competenti estere, elencati nelle due Circolari citate e che contengano i seguenti dati:

- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
- dati relativi al vaccino (denominazione e lotto);
- data/e di somministrazione del vaccino;
- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

Le certificazioni vaccinali dovranno essere redatte almeno in una delle seguenti lingue: italiano, inglese, francese o spagnolo. Nel caso in cui il certificato non fosse stato rilasciato in una delle quattro lingue indicate è necessario che venga accompagnato da una traduzione giurata.

La validità dei certificati vaccinali è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 emessa dallo Stato italiano.

Sono valide anche le certificazioni di guarigione che riportino almeno i seguenti contenuti:

- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
- informazioni sulla precedente infezione da SARS-CoV-2 del titolare, successivamente a un test positivo (data del primo tampone positivo);
- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

Tutte le certificazioni di guarigione dovranno essere accompagnate da una traduzione giurata e avranno la stessa validità prevista per la certificazione verde COVID-19 emessa dallo Stato italiano.

## **CERTIFICAZIONI DI ESENZIONE DALLA VACCINAZIONE**

L'accesso ai luoghi di lavoro è consentito anche a coloro che, seppur sprovvisti di Certificazione Verde Covid 19, siano in possesso di certificazione medica di esonero dalla campagna vaccinale per COVID19.

Anche per tali soggetti, il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR CODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale, previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente, non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

Nella certificazione cartacea di esenzione dovranno essere presenti le seguenti informazioni:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n 105;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione valida fino al \_\_\_\_\_";
- dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Nel caso di lavoratori che hanno superato il cinquantesimo anno di età, il Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1 stabilisce che per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce a mansioni anche diverse, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 e senza decurtazione della retribuzione, i soggetti per i quali l'obbligo vaccinale non sussiste per accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate.

Anche per i lavoratori con meno di 50 anni esenti dalla campagna vaccinale, è bene comunque consultare il medico competente per verificare eventuali limitazioni alle loro mansioni.

## **MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE**

### **VERIFICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA INPS 50+**

L'INPS ha predisposto una Piattaforma Nazionale denominata "Greenpass50+" al fine di consentire la verifica asincrona del possesso del certificato verde Covid-19, nei confronti del personale dipendente, per l'accesso alla sede di servizio, da parte dei datori di lavoro.

Per l'utilizzo di tale servizio, il Direttore ha individuato il personale a cui sarà affidata tale funzione:

Sig.ra Sonia Mozzillo e Sig.ra Giovanna Vacri

Il personale verificatore potrà identificarsi ed accedere alla Piattaforma sopra citata, utilizzando la propria identità digitale o le proprie credenziali INPS.

### **VERIFICA ATTRAVERSO L' APP VERIFICA C19**

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate anche con le modalità indicate dal DPCM 17 giugno 2021.

Il Direttore ha individuato il personale a cui sarà affidata tale funzione:

Sig. Danilo D'Angelo;

Sig. Massimo Nuccetelli;

Sig.ra Lorena Stellato

Sig.ra Giovanna Vacri

Il Controllo della validità della Certificazione verde Covid-19 dovrà essere effettuato mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando l'applicazione mobile dedicata (VerificaC19).

La riferibilità della certificazione dovrà essere confrontata con le generalità dell'intestatario della certificazione, chiedendo l'esibizione di un documento di identità, quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione o in tutti gli altri casi sia ritenuto necessario.

L'attività di verifica delle certificazioni dovrà svolgersi nel rispetto della riservatezza in conformità alla normativa sulla privacy.

### **CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI CONTROLLI**

Al fine di verificare il possesso della certificazione verde Covid-19, l'Ufficio di Direzione e Personale provvederà a tale controllo tramite la **PIATTAFORMA INPS 50+** prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa. Resta fermo che sarà comunque possibile la verifica a campione tramite l'applicazione verifica C19.

- Per le attività svolte in luoghi di lavoro esterni alle abituali sedi di lavoro, ad esempio in occasione di convegni, congressi, eventi di formazione, ecc. il controllo dovrà verrà eseguito da appositi incaricati a cura dell'organizzatore dell'evento.
- Il personale in missione per conto dell'INFN dichiarerà il possesso della Certificazione al momento della richiesta di autorizzazione.

### **LAVORATORI AUTONOMI E DITTE ESTERNE**

Il controllo della Certificazione Verde Covid-19 di lavoratori autonomi e ditte esterne - se non già effettuato in via continuativa all'ingresso della struttura - è affidata ai RUP che organizzeranno

modalità operative in modo tale da assicurare la verifica del personale interessato, anche a campione.

La verifica sul rispetto delle prescrizioni di possesso della Certificazione Verde Covid-19, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

## **ESITO NEGATIVO DEI CONTROLLI E VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI**

In caso di accertamento, svolto all'accesso della struttura senza l'ausilio di sistemi automatici, di mancato possesso della certificazione, il personale preposto al controllo:

- vietterà al lavoratore l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi;
- comunicherà la circostanza alla Direzione o Ufficio del personale competente per considerare la giornata come assenza ingiustificata.

In caso di accertamento svolto a campione all'interno della struttura di mancato possesso della certificazione o con certificazione di positività il personale preposto controllo:

- inviterà il soggetto ad allontanarsi immediatamente dalla Struttura;
- redigerà un apposito verbale secondo il facsimile allegato 6 alla presente, inviandolo al Direttore che lo trasmetterà alla prefettura competente per l'irrogazione delle relative sanzioni;
- comunicherà la circostanza alla Direzione o Ufficio del personale competente per considerare la giornata come assenza ingiustificata.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Le giornate di assenza ingiustificate sono considerate servizio non utile a tutti gli effetti (previdenziale, di anzianità di servizio o per la maturazione di classi o scatti economici, o per l'avanzamento).

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura senza certificazione verde COVID-19 valida, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza.

Per la modalità di applicazione delle eventuali Sanzioni si rinvia alle linee guida emanate dalla presidenza del consiglio dei Ministri.